



CONTRATTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CATANIA

TRA

Il Soggetto Gestore IPPC, Sicula Compost S.r.l. con sede in Catania, Via Salvatore Tomaselli n. 41 (P. IVA 05472300879) nella persona di Leonardi Antonino, nato a Catania il 06/11/1963, che interviene nella qualità di Amministratore della stessa, d'ora in poi individuato come "Gestore";

E

_____, d'ora in poi individuato come "Conferitore"

Premesso che

- Il Gestore è titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in contrada Grotte San Giorgio, in territorio di Catania;
- L'impianto di che trattasi è stato autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi con D.D.G. n. 1212 del 05 settembre 2016, volturato al Gestore con D.D.G. 180 del 21 marzo 2018;
- Il conferitore intende conferire al Gestore rifiuti urbani e speciali ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio secondo la scheda identificativa del rifiuto (allegato A);
- In base alle risultanze del predetto allegato A sono state definite le tipologie di servizi forniti dal Gestore;

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Gestore, con il presente atto, concede al Conferitore la facoltà di conferire i rifiuti, individuati all'allegato A, ai fini del recupero, presso l'impianto di compostaggio, per un quantitativo annuo stimato in _____ t (_____ t/mese e _____ t/giorno).

Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Conferitore da ogni responsabilità.

Prima dell'inizio del conferimento, il Conferitore dovrà fornire i documenti di cui all'allegato C.

ART. 3 RIFIUTI CONFERIBILI-OGGETTO DEL PRESENTE

Ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti non pericolosi identificati in codici CER che verranno ammesse all'impianto sono le seguenti:

- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati.
- 20 02 01 Rifiuti Biodegradabili

Il Conferitore dovrà consegnare i rifiuti biodegradabili di cui al codice 20 02 01 in misura non inferiore al 30% del totale dei rifiuti di cui ai codici 20 01 08 e 20 03 02.



Eventuali accessi per Codici CER diversi (comunque compresi nei Codici che l'impianto è autorizzato a trattare) da quelli sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica richiesta e potranno essere ammessi al servizio ad insindacabile valutazione da parte del Gestore.

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL RECUPERO

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base alle clausole contenute in seno al presente contratto.

ART. 5 ACCESSO ALL'IMPIANTO

È consentito l'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi muniti di contrassegno in originale della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, scaturenti dallo stesso mezzo.

Il Conferitore ha l'obbligo di comunicare al Gestore gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di danno a terzi in aree private, nonché di comunicare periodicamente e dare dimostrazione al Gestore del perdurare della validità del contratto di assicurazione.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE AL CONFERIMENTO

A richiesta del Gestore il cliente dovrà produrre, all'attivazione del contratto, una analisi dei rifiuti effettuata non oltre 3 mesi prima.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95%, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati pericolosi. Dovranno inoltre essere conformi a quanto dichiarato dal Cliente nella " Scheda identificativa del rifiuto" redatta secondo l'allegato A "al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

I rifiuti che presenteranno una frazione compostabile compresa tra l'80 ed il 95 % verranno destinati all'impianto di biostabilizzazione e successivamente in discarica con costi ad esclusivo carico del Conferitore.

I rifiuti che presenteranno una frazione compostabile inferiore all'80 % verranno rifiutati.

Tutti gli scarti derivanti da legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

L'ammissibilità di carta e cartone è subordinata all'assenza di poliaccoppiati, carta e cartone cerati, paraffinati, bitumati o oleati.

ART. 7 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare nel rispetto di quanto previsto nell'allegato B "Informazione sui rischi specifici esistenti presso l'impianto di compostaggio" al Contratto e dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio di mezzi e personale del Gestore.

I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente regolamento.

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dovranno essere conferiti a mezzo di imballaggi compostabili.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove dovranno qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.



Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

ART. 8 ORARI DI CONFERIMENTO

L'impianto di compostaggio resterà aperto secondo il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00
- il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.00

Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate dal Gestore con congruo anticipo.

ART. 9 CONTROLLI

Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli di tipo amministrativo documentale.

Al fine di verificare la conformità a quanto previsto dal presente Contratto, il personale addetto alle attività di validazione del carico in fase di accettazione constaterà visivamente la percentuale di frazione compostabile, sulla base di uno specifico addestramento/procedura interna, determinando la conformità o meno del carico stesso.

Qualora la percentuale dovesse risultare, a giudizio dell'operatore, in prossimità di uno dei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il carico verrà accettato con riserva e saranno avviate le procedure per l'analisi merceologica del medesimo, acquisendo un numero di campioni rappresentativo.

Nel caso di accertata difformità l'eventuale costo dei controlli e delle analisi saranno addebitate al Conferitore.

Nel caso in cui il carico risultasse ammesso con riserva (in quanto dall'analisi merceologica svolta in fase di accettazione il valore limite della frazione compostabile resta compreso in ± 2 % di tolleranza) il Gestore si riserva la facoltà di procedere, al termine del processo, ai controlli analitici necessari alla determinazione delle caratteristiche di qualità del prodotto in uscita. Qualora lo stesso non dovesse possedere gli standard qualitativi attesi per ragioni imputabili alle sostanze contenute nel medesimo, si procederà allo smaltimento presso impianto di discarica, addebitando al Conferitore i relativi oneri derivanti dalle attività di controllo e di smaltimento stesso.

I referenti aziendali sono:

- per Sicula Compost: Dott. Pietro Nicotra tel 3402560635
- per il Comune: _____

ART. 10 COMPOST

Il Compost derivante dal trattamento dei rifiuti conferiti rimarrà di esclusiva proprietà del Gestore, restando inteso che eventuali costi per il suo smaltimento in discarica così come eventuali guadagni derivanti dalla sua vendita restano di esclusiva competenza del Gestore, fatta salva la facoltà di cessione gratuita.

ART. 11 PENALI

Il Gestore non ammetterà al conferimento il carico di rifiuti per cui venga accertata irregolarità di tipo amministrativo – documentale.

Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato B "Informazione sui rischi specifici esistenti presso l'impianto di compostaggio" al Contratto ovvero di quanto disposto dal D.



Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. Il Gestore ha facoltà di non consentire l'accesso all'impianto di carichi successivi.

Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto il Gestore ha facoltà di non ammettere i mezzi al conferimento.

Il Gestore nel caso in cui accerti la non conformità del carico, sulla base di quanto previsto al precedente punto 7. successivamente alle operazioni di scarico, provvederà a delimitare e mantenere il rifiuto in impianto per 24 ore. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al Conferitore la difformità del carico rispetto agli accordi contrattuali ed alle previsioni di legge.

In tal caso il rifiuto non verrà accettato e saranno addebitati al Conferitore gli eventuali costi sostenuti.

Qualora, a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti sono pericolosi o che non rispettano i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti, il Gestore respingerà i carichi successivi se non accompagnati da certificato di analisi, addebitando i costi sostenuti per i carichi risultati non conformi.

ART.12 PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le parti e si intendono al netto di IVA.

La tariffa dei rifiuti per i conferimenti effettuati con imballaggi compostabili è pari:

- | | |
|--|-----------|
| • per i codici CER 20 01 08 e 20 03 02 | 100 €/ton |
| • per il codice CER 20 02 01 | 35 €/ton |

qualora il gestore accerti che l'automezzo all'atto dello scarico conferisce rifiuti contenuti in imballaggi (buste o sacchi) che non siano compostabili la tariffa verrà maggiorata di euro 15,00 a tonnellata.

Sono fatti salvi adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio.

ART.13 QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA RECUPERARE

Il quantitativo di rifiuti che il Conferitore potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente Contratto non potrà superare quello indicato nell'art. 2 del presente contratto. In caso di richieste di aumenti delle quantità di rifiuti da conferire, il Gestore, valutata a suo insindacabile giudizio la disponibilità, si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente tali aumenti dei quantitativi. In conseguenza dell'accoglimento della richiesta le condizioni economiche restano quelle pattuite al momento della stipula del presente Contratto. A suo insindacabile giudizio il Gestore, tenendo conto della potenzialità massima dell'impianto, potrà variare anche in riduzione il quantitativo presunto dei rifiuti da conferire in funzione di rifiuti provenienti da soggetti pubblici, che dovranno comunque avere priorità di conferimento rispetto a tutti gli altri richiedenti.

E' facoltà del Conferitore richiedere ed ottenere la cessione gratuita del compost ottenuto dal processo di stabilizzazione, in percentuale alla matrice organica del rifiuto conferito o, se concesso dal Gestore, anche oltre i limiti sopra citati; in tal caso, nulla sarà dovuto ad esclusione di un eventuale ristoro delle spese sostenute dal Gestore per il caricamento del compost sui mezzi inviati dal Conferitore.



ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore si impegna ad eseguire a favore del Conferitore le prestazioni dovute in forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il Gestore non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà del Gestore, che non permettano il recupero dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio.

ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERITORE

Con la stipulazione del Contratto il Conferitore si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 12, rispettando. Così come per altro ribadito, le condizioni di seguito indicate:

- Il Conferitore provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati dal Gestore e con le modalità previste dal presente contratto;
- il Conferitore garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato A del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
- il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione richiesta;
- ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal "formulario di identificazione rifiuti" (DM 01/04/98 n. 145 e s.m.i.);
- i veicoli del Conferitore o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il perimetro degli impianti del Gestore a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D. Lgs. 81/08, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento;
- il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto dal Gestore (allegato B), per attestare di avere ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza del Gestore nelle quali è prevista l'attività del Conferitore stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del Gestore

ART. 16 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è subordinato all'esito di una prova concernente l'esame sulla qualità del rifiuto conferito e del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio dopo il trattamento.

Pertanto la durata del presente contratto decorre dalla data di stipula al 30 Giugno 2019.

E' facoltà del Gestore risolvere il contratto prima del termine sopra citato se, all'esito delle analisi, dovesse risultare che il materiale, a seguito del trattamento, non risponda a tutti i requisiti di legge per essere identificato come "Compost".

ART. 17 CONFERIMENTI IRREGOLARI

I rifiuti oggetto del presente Contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dal “Regolamento per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di compostaggio”.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso il proprio impianto controlli di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Il Conferitore accetta sin d’ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate dal Gestore.

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Conferitore possa pretendere alcunché. A mero titolo esemplificativo il rifiuto verrà respinto:

- Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto nel presente contratto nonché dalla normativa vigente;
- Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell’ allegato A;
- Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all’allegato B ovvero a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

ART. 18 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al trattamento dei rifiuti avverrà mensilmente in funzione dei rifiuti effettivamente conferiti. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio.

ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO

Fatto salvo ogni eventuale diritto di risarcimento danni, il presente Contratto è risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.

Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni singola clausola.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d’uso. Tutte le spese relative alla eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Catania, lì

La Società/L’Ente Conferitore

Il Gestore IPPC
SICULA COMPOST s.r.l

Firma

Firma